



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 103 del 11 FEB. 2020

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO:** RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL PROCEDIMENTO PENALE N.° 5128/2018 R.G.N.R. e N.° 2249/2019 R.G. GIP TRIBUNALE DI RAGUSA NEI CONFRONTI DEL Dr. S. L. F.

L'ESTENSORE  
Valeria Cannata

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

10 FEB. 2020

Autorizzazione n. 5515 del 2020

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione 302020122 "RIMB SP. LEGAL DIR"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

Il 11 FEB. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Visti gli atti del Procedimento Pen. n.° 5128/2018 R.G.N.R. – n.° 2249/2019 R.G. GIP Tribunale di Ragusa nei confronti del Dr. S. L. F., il quale richiede con istanza Prot. n.° 360 AAGG. del 03/02/2020 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento della funzione ed all'adempimento dei compiti d'ufficio per fatti meglio specificati in atti e qui non riportati a tutela della riservatezza *GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*);

Preso atto che il Procedimento penale *de quo* si è definito con decreto di Archiviazione del 28.1.2018 – divenuto inoppugnabile a seguito del rigetto della opposizione alla archiviazione proposta dal querelante contro la richiesta del PM, prodotto in uno alla domanda di rimborso, per il reato ascrittogli che ha dichiarato “... *non si ravvisa la specifica violazione di legge che integrerebbe il reato, ....*”;

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Ritenuto che riguardo agli amministratori di Enti o Aziende Pubbliche, una parte della giurisprudenza, in tema di rimborso spese legali da essi sostenute in ragione del loro mandato, ritiene necessario l'applicazione analogica di principi generali del diritto civile dettati dall'art. 1720, 2° comma, c.c., stante l'assenza di una normativa ad hoc e considerata la specialità della disciplina esistente per i soli dipendenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681);

Atteso che altra giurisprudenza fa invece esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti pubblici che prevede che “*l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente*”;

Considerato quindi che, sia nell'uno che nell'altro caso il diritto al rimborso delle spese legali è comunque riconosciuto agli amministratori pubblici se sottoposti a giudizio in ragione del mandato;

Ritenuto che nel caso di specie, stante la archiviazione per assenza di violazione di legge e le ragioni di servizio del procedimento, il rimborso è dovuto;

Vista la fattura n. 19 del 31/01/2020 emessa per l'importo di € 2.637,18 compresa di IVA, CPA e spese generali, rilasciata per quietanza dallo Studio Legale Viola Giovanni, del foro di Catania;

Accertato che la parcella emessa per l'importo di € 2.637,18 è stata calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale vigente;

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Sig. Direttore Generale

## DETERMINA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale.

Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. L.S.F. con decreto di archiviazione del 28/01/2020.

Liquidare e pagare la somma documentata dalla fattura n.° 19 del 31/01/2020 emessa per l'importo di € 2.637,18 compresa di IVA, CPA e spese generali, rilasciata per quietanza dallo Studio Legale Viola Giovanni, del foro di Catania, al Dott. L. S. F. le cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato “*rimborso spese legali ai dipendenti*” che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.